

La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, così composta:  
dott. Stefano Chiappetta presidente  
dott.ssa Erminia Baldini consigliere  
dott. Giorgio Sensale consigliere rel.  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile n°6000/18 R.G.

tra

G e D, in proprio e nella qualità di  
rappresentanti legali della S  
, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio  
Filograsso e Michele Guerrieri (domiciliati in Napoli alla Piazza Garibaldi,  
80, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Quagliata)

e

Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A., per effetto dell'atto di  
fusione del 18 ottobre 2018), rappresentata da Intrum Italy S.p.A., in  
persona del procuratore Vito Conversano, rappresentata e difesa dall'avv.  
Nicola Rocco di Torrepadula (con studio in Napoli alla Piazza Santa Maria  
degli Angeli a Pizzofalcone n. 1)

-----  
La Corte, sciogliendo la riserva; rilevato che **in primo grado per la mancata  
produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi (ex lg.  
108/96) non è stato compiuto alcun accertamento in ordine alla possibile  
illiceità delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse e che, per la rilevanza  
dei decreti anzidetti nell'integrazione della fattispecie penale dell'usura, la  
tesi degli appellanti, sull'estensione del principio *iura novit curia* anche a  
tali provvedimenti amministrativi, appare meritevole di considerazione;**  
rilevato, altresì, che **i motivi di appello pongono in discussione anche la  
qualificazione della garanzia personale prestata da D**  
**e dalla società (da cui è derivata la condanna dei garanti  
per un importo superiore a quello dovuto dal correntista) e la stessa  
validità di tale garanzia;** ritenuto pertanto che, anche in considerazione  
dell'incidenza dell'esecuzione sull'attività imprenditoriale agricola degli  
appellanti e della possibilità che la lite trovi rapida soluzione mediante il  
ricorso al procedimento di mediazione ex D. Lgs. 4.3.10 n. 28  
(eventualmente da disporre alla prima udienza di comparizione, fissata per  
il 23 maggio 2019), la sospensione sia giustificata;  
letti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;

P. Q. M.

**la Corte sospende l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di  
Napoli n. 5290/18.**

Così deciso il 31 gennaio 2019.

Il presidente

